

2.1. Offerte di impegno e loro valutazione

2.1.1. Companhia Siderúrgica Nacional (Brasile)

- (6) Il produttore esportatore ha offerto un prezzo minimo all'importazione per tonnellata per un determinato volume di esportazioni nell'Unione e un altro prezzo minimo all'importazione (più elevato) per un volume superiore. Il produttore esportatore ha inoltre offerto un meccanismo di adeguamento dei prezzi.
- (7) L'offerta basata su un prezzo minimo all'importazione medio è inadeguata in quanto non eliminerà gli effetti pregiudizievoli del dumping per tutti i tipi di prodotto, in particolare quelli più costosi. Come riconosciuto nei considerando 632 e 655 del regolamento definitivo, la Commissione ha ritenuto che una misura sotto forma di importo fisso per tonnellata specifico per ciascuna società riflettesse più accuratamente di un prezzo minimo all'importazione il pregiudizio causato dal produttore esportatore per il quale è stato riscontrato il dumping. A differenza di un prezzo minimo all'importazione, questo tipo di misura garantisce inoltre che il dazio eliminerà completamente il pregiudizio, offrendo un'immediata protezione all'industria dell'Unione. L'offerta, inoltre, riguarda transazioni tra entità collegate. La natura stessa di tali relazioni offre numerose possibilità di compensazione incrociata. Qualunque altra transazione o sovvenzione o qualunque altro prestito tra le due entità collegate potrebbero essere utilizzati per compensare il prezzo minimo all'importazione. La Commissione non è in grado di controllare queste transazioni e non dispone di parametri di riferimento adeguati che le consentano di verificare se si tratti di transazioni reali o di compensazione.
- (8) Inoltre l'accettazione dell'offerta sarebbe impraticabile. Il produttore esportatore ha società collegate in vari Stati membri, alcune delle quali effettuano ulteriori lavorazioni sul prodotto in esame. Il produttore esportatore vende anche altri prodotti ad acquirenti dell'Unione e il suo importatore collegato vende prodotti simili provenienti da altre fonti. Pertanto la Commissione non ha modo di controllare efficacemente tali attività, nonché l'applicazione di due diversi prezzi minimi all'importazione a seconda del volume delle esportazioni.
- (9) In risposta alla valutazione della Commissione, il produttore esportatore ha sostenuto che il prezzo minimo all'importazione proposto nella sua offerta elimina l'effetto pregiudizievole del dumping, in quanto lo stesso prezzo minimo all'importazione è stato proposto dalla Commissione in una fase dell'inchiesta. Il produttore esportatore ha sottolineato che il prezzo minimo all'importazione si basa sulla media ponderata dei prezzi all'importazione di tutti i tipi di prodotto. Pertanto il prezzo minimo all'importazione non andrebbe a scapito dei produttori dell'Unione, in quanto i tipi di prodotto che rientrano in una fascia di prezzo inferiore sarebbero collocati ad un livello di prezzi più alto di quanto avrebbero dovuto, compensando così i tipi di prodotto della fascia di prezzo più alta. Se tale logica dovesse essere applicata alla combinazione di tipi di prodotto da esso esportati durante il periodo dell'inchiesta, secondo il produttore esportatore il prezzo minimo all'importazione sarebbe sufficiente a eliminare l'effetto pregiudizievole del dumping. Inoltre il produttore esportatore ha sostenuto che il prezzo minimo all'importazione non dovrebbe essere adeguato per tenere conto delle vendite effettuate tramite una società collegata, considerato, tra l'altro, il modo in cui è stato stabilito il suo prezzo all'esportazione nel regolamento definitivo. Ha inoltre sostenuto che la compensazione incrociata non è possibile per vari motivi, e in particolare perché essa risulterebbe dalle relazioni annuali del produttore esportatore e delle sue società collegate. Il produttore esportatore ha inoltre modificato la propria offerta di impegno. Nella nuova offerta il produttore esportatore si è impegnato a cessare le attività di rivendita di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo tramite la sua entità collegata nell'Unione e a presentare una relazione sulle vendite di altri prodotti nell'Unione.
- (10) Per quanto riguarda l'osservazione secondo cui il prezzo minimo all'importazione proposto elimina l'effetto pregiudizievole del dumping in quanto è identico a quello proposto dalla Commissione in una fase dell'inchiesta, la Commissione ha osservato che in ultima analisi tale soluzione è stata respinta per motivi che sono esposti, tra l'altro, nei considerando 632 e 655 del regolamento definitivo, di cui il considerando 7 della presente decisione di esecuzione fornisce una sintesi. L'osservazione secondo cui il prezzo minimo all'importazione si basa sulla media ponderata dei prezzi all'importazione non pregiudica la conclusione secondo cui il prezzo minimo all'importazione non elimina l'effetto pregiudizievole del dumping per i tipi di prodotto più costosi. La Commissione non è stata in grado di recuperare dati che corroborino la tesi secondo cui l'effetto pregiudizievole del dumping sarebbe stato eliminato dal prezzo minimo all'importazione data la combinazione di tipi di prodotto esportati durante il periodo dell'inchiesta. Neppure il richiedente ha fornito tali dati. Anche se la Commissione avesse avuto dati a sostegno di tale tesi, essa ha comunque accertato che nulla osta a che la combinazione di tipi di prodotto si orienti verso i tipi di prodotto rientranti nella fascia di prezzo più alta. L'applicazione stessa del prezzo minimo all'importazione potrebbe di fatto favorire tale riorientamento. Per quanto riguarda l'osservazione secondo cui il prezzo minimo all'importazione non dovrebbe essere adeguato per tenere conto delle vendite effettuate tramite una società collegata, la Commissione potrebbe convenire che, in effetti, considerate le circostanze del caso nel periodo dell'inchiesta e, in particolare, il modo in cui il prezzo all'esportazione per il produttore esportatore è stato stabilito nel regolamento definitivo, tale adeguamento non sarebbe giustificato. Tuttavia nulla garantisce che le circostanze non cambino in futuro, soprattutto visto che le società sono collegate. Infine per quanto riguarda la

